

STATUTO

Dell'Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica e sociale

LAGO BIG FISH

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Sociale LAGO BIG FISH

di seguito indicata semplicemente con il termine Associazione.

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in:

VIA CA' RICCHI 45 – 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale.

Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 – Natura e Scopi

L'Associazione è un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo, e gode di tutte le esenzioni e facilitazioni previste dalla legge.

Non ha fini di lucro ed opera senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali.

E' "Associazione" non riconosciuta ai sensi degli art. 36-37-38 e seguenti del C.C. ed "Ente non commerciale" di tipo associativo e di promozione sociale, assistenziale e recepisce la normativa prevista dal D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e dalla Legge 383/2000.

L'Associazione ha come scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati delle eventuali organizzazioni nazionali a cui si è affiliata: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche nei vari settori, ma con particolare riguardo, a quelli della **Pesca Sportiva** ancorché esercitate con modalità competitive. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività per il tempo libero, ricreative, turistiche e sportive amatoriali, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa, con utilizzo degli ambiti e ambienti territoriali. Si propone: la valorizzazione e l'organizzazione del Tempo Libero dei propri associati come momento di educazione e formazione, di crescita culturale ed umana, di partecipazione attiva e spontanea, di incontro e scambio di conoscenze, valori ed esperienze, di assistenza e di sensibilizzazione alla solidarietà ed al volontariato, di promozione di iniziative ed attività, di aggregazione sociale al fine di innalzare la qualità della vita, in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

E' compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. L'attività include la gestione degli impianti e delle attrezzature e può riguardare anche l'organizzazione di lezioni, convegni, manifestazioni, eventi, gare campus, master class, corsi tecnici e stage di aggiornamento, gite sociali.

L'Associazione organizza, inoltre, in favore dei propri associati attività di promozione sociale. Tutti i servizi sociali, inclusi quelli relativi all'eventuale attivazione di un bar sociale, potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale hanno diritto.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì – pur non avendo scopi di lucro – svolgere delle attività economiche, legge 398, (ad esempio vendita di materiali ed abbigliamento sportivo, organizzazione di eventi per conto terzi, ristorazione, sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.) sia rivolte ai Soci ma anche a terzi, aziende, Enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento delle attività previste dalla Statuto.

L'Associazione è libera di affiliarsi ad Enti e Associazioni che perseguano scopi analoghi o complementari, in armonia con le proprie finalità istituzionali, stipulare convenzioni con enti e associazioni operanti nel settore sportivo, ricreativo ed educativo, ivi comprese eventuali fusioni o incorporazioni.

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali si conformerà alle normative dell'Ente di Promozione Sportiva e Sociale al quale andrà ad affiliarsi ed alle normative del CONI ai sensi ed effetti dell'art. 90 della Legge 289 del 27/12/2002 e successive modificazioni e, del D. Lgs. N. 242 del 23/07/1999.

Art. 4 – Patrimonio ed Entrate

Il Patrimonio e le Entrate sono costituite:

- a – dalle quote di iscrizione e dai contributi, finalizzati alle attività istituzionali, degli Associati;
- b – dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c – da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d – da contributi di enti Pubblici o Privati;
- e - degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni, sociali, culturali e sportive;

Art. 5 – Gestione Finanziaria

1. La responsabilità della gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il Consiglio Direttivo.
2. L'anno sociale coincide di norma con l'anno solare. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
4. Sarà redatto ed approvato annualmente rendiconto delle attività, come strumento d'informazione ai Soci ai sensi delle norme del c.c. e del D. Lgs. 460/97 riguardanti gli enti non commerciali di tipo associativo.
5. Per le occasionali raccolte pubbliche di fondi sarà redatto apposito e separato rendiconto con le modalità ed i tempi previsti dal D. Lgs 460/97 art. 8.

Art. 6 – Soci: Diritti e Doveri.

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- 1 – **Soci fondatori**: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti – doveri dei Soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari.
- 2 – **Soci ordinari**: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o a uno dei suoi membri, qualora si presentino particolari necessità potranno essere delegati altri soci. Per acquisire la qualifica di socio è necessario presentare, anche oralmente, apposita domanda. La presentazione di tale domanda attribuisce immediatamente il diritto a ricevere la tessera sociale. E' comunque compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. La domanda si intende accolta se lo stesso Consiglio Direttivo, entro tale termine, non si esprime in senso negativo. Ricorrendo tale ipotesi la delibera di esclusione è da intendersi inappellabile.
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di dividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di Socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con il rilascio della tessera e l'iscrizione a libro Soci. L'iscrizione per i successivi anni si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa.
- 3 - **Soci sostenitori**: persone, enti o istituzioni che contribuiscono con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alle attività della associazione. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. Sono tenuti al versamento della quota annuale per come determinata dal Consiglio Direttivo.

Non sono ammessi soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a – piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;

- b – la facoltà di utilizzare la Sede Sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
 - c – il versamento obbligatorio delle quote associative e contributive alle attività associative, e il versamento facoltativo di eventuali contributi volontari;
 - d – mantenere rapporti di rispetto con gli altri Soci e gli Organi dell'Associazione.
- Il Socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di socio può avvenire per:

- a – morosità
- b – non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari
- c – quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione
- d – per comportamento scorretto

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato.

E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera Assembleare.

Le attività svolte dai Consiglieri in favore dell'Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, a titolo assolutamente gratuito e volontario.

Art. 7 – Quote Sociali

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli Associati e dall'ammontare di eventuali versamenti aggiuntivi a contributo delle attività e dei servizi, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 8 – Assemblea e Rendiconto

L'Assemblea è sovrana.

Essa è formata da tutti i Soci. Tutti i Soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2532 c.c.).

L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante avviso affisso all'albo almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, di norma entro il 30 aprile, salvo gravi impedimenti organizzativi e/o amministrativi, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Consiglio direttivo o un terzo degli Associati.

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima.

Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere consultati dagli Associati, previa richiesta motivata per iscritto da inviare tramite raccomandata al Consiglio Direttivo.

Spetta tra l'altro all'Assemblea approvare i bilanci sociali, decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci, atleti, tesserati e tecnici nominerà i propri rappresentanti con diritto di voto in seno agli organismi ove previsto.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di almeno tre membri: il Consiglio al suo interno nomina Presidente, Segretario – che potrà avere anche compiti di tesoriere – e se ritenuto opportuno un Vicepresidente.

Il Consiglio dura in carica un quadriennio, di norma in coincidenza con il ciclo Olimpico, è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente o del Vicepresidente tutti gli atti di amministrativi ed in particolare contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire conti correnti bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, all'assunzione di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone le retribuzioni o compensi e/o i rimborsi spesa, avvalendosi anche delle agevolazioni previste dalla L. 342/2000 e successivi aggiornamenti.

Gli incarichi di istruttore o di qualsiasi altra attività possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo: in tal caso, eventuali retribuzioni saranno eventualmente erogate per lo specifico incarico didattico e/o formativo, ferma restando la gratuità dell'incarico di consigliere.

Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non potranno ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito delle medesime discipline sportive dilettantistiche.

Il Consigliere o i Consiglieri che risultassero assenti ingiustificati a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo verranno considerati dimissionari a tutti gli effetti.

Art. 10 – Cariche Sociali

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e decide in ordine all'ammissione dei servizi dei tesserati. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili e amministrativi.

Art. 11 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione o ai fini di Pubblica Utilità.

Art. 12 – Statuto e Regolamenti

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea e da almeno i quattro quinti dei presenti. L'Associazione può anche dotarsi di regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

Art. 13 – Collegio arbitrale

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale, questo sarà composto di tre membri, Soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito.

I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 14 - Rimandi

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, ed alle normative vigenti in materia di associazionismo.

Letto, approvato e sottoscritto in data 18/05/2015